

Circolare 12 novembre 2012 - Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni

12 novembre 2012

**Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile**

Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l'ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell'ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione. La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare che ai sensi dell'art.136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.

Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo contesto:

- a. **gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione** nel registro degli organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:
 - art.7 , comma 5 lett.d);
 - art.16, comma 4 lett. d);
 - art. 16, comma 9, ultimo periodo.
- b. per i **procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati** nonché per le **eventuali nuove istanze rientranti comunque nell'ambito della previsione di cui all'art.5 del d.lgs. 28/2010** che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l'organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico **obbligo di informazione** della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione.

Roma, 12 novembre 2012

Il direttore generale
Maria Teresa Saragnano

http://www.laleggepertutti.it/17997_mediazione-nuovi-obblighi-di-informazione-al-cliente?goback=%2Egde_4553882_member_18592700

14.11.2012

Mediazione: nuovi obblighi di informazione al cliente

Ancora aggiornamenti per gli avvocati, in materia di mediazione, nell'attesa che esca la famosa sentenza della Corte Costituzionale: con la **circolare del 12 novembre 2012**, il Ministero della Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti per i procedimenti di mediazione **in corso**.

Per i procedimenti di mediazione obbligatoria **già attivati** e per le **nuove istanze** che verranno depositate prima della pubblicazione della sentenza della Consulta, scatta subito l'**obbligo** per gli Organismi di mediazione di **informare le parti** (quindi, sia la parte istante che l'avversario) della pronuncia della Corte Costituzionale: in particolare i mediatori dovranno spiegare loro che, una volta pubblicata la sentenza, il tentativo non sarà più obbligatorio, e quindi non condizionerà la possibilità di agire in giudizio. In questo modo si consente alle parti di **decidere**, in piena autonomia (posta l'imminente assenza del vincolo di legge), cosa fare: se **proseguire nella mediazione** (che in tal caso diverrà di tipo "facoltativo") oppure procedere direttamente **in tribunale**.

La circolare ci tiene a precisare che gli effetti derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità della mediazione si produrranno esclusivamente **dal giorno successivo alla pubblicazione** del dispositivo della decisione. Pertanto, al momento attuale, non si può dire che la mediazione non sia più obbligatoria nelle materie previste per legge.

Le conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità avranno anche diverse ripercussioni sulle **mediazioni future** (che saranno tutte "facoltative") e, in particolare, sulle modalità in cui dovrà essere tenuta la **seduta** presso gli organismi di mediazione. Innanzitutto, si deve ritenere venuta meno la regola secondo cui la seduta va tenuta **anche in assenza della controparte [1]**; inoltre le ripercussioni si avranno sui **compensi dovuti** (non essendoci più conciliazioni obbligatorie per le quali applicare tariffe ridotte) e sull'**obbligo di tenere la mediazione nonostante il mancato versamento dei compensi** (tale obbligo infatti non sussisterà più, essendo venuta meno proprio la mediazione obbligatoria).

[1] Ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. d) DM 180/2010. Così Ciccio A. su Italia Oggi del 14.11.2012.